

TITOLI DI CREDITO

La disciplina giuridica dei titoli di credito è contenuta nel Titolo V “Dei Titoli di Credito” del Libro IV “Delle Obbligazioni” del Codice Civile all’articolo 1992 e seguenti fino al 2027 c.c.

I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto ad una determinata prestazione.

La prestazione può consistere nel pagamento di una somma di denaro (es. cambiale), nella riconsegna di beni determinati (es. polizza di carico), in un complesso di rapporti giuridici (es. azioni, obbligazioni).

Definizione

Il titolo di credito è a tutti gli effetti un documento: ciò vuol dire che esso è materialmente costituito da un modulo prestampato che deve essere riempito nelle parti lasciate in bianco (luogo e data di emissione, importo del credito, scadenza di pagamento ecc.). Esso contiene la promessa unilaterale - fatta da colui che lo rilascia - di effettuare una prestazione a favore del soggetto (cosiddetto portatore) che lo riceve e lo presenterà al debitore. Il documento incorpora il diritto di credito, nel senso che il possesso materiale del documento comporta per ciò solo la titolarità del diritto di credito e quindi il diritto del possessore a ottenere il pagamento. I titoli di credito sono strumenti diffusi, sia presso gli imprenditori (es. pagamento dei fornitori mediante rilascio di cambiali), sia presso i non-imprenditori (es. utilizzo di assegni).

I **caratteri** dei titoli di credito sono:

Incorporazione: il diritto è incorporato nel titolo, nel senso che la circolazione del diritto di credito è attuata attraverso quella del documento, quale bene mobile (in particolare, ex art. 1153 c.c.), pertanto l’acquirente del documento acquista automaticamente anche il diritto che vi è indicato, nei limiti in cui vi è indicato.

Letteralità: corollario del principio della incorporazione è che il diritto è determinato dal contenuto letterale del titolo.

Autonomia: colui che risulta, in base alla legge di circolazione del titolo, titolare di esso, esercita un diritto proprio, autonomo ed indipendente dai precedenti rapporti intercorsi fra altri titolari ed il debitore.

Il debitore non può infatti opporre al titolare del documento (in virtù delle norme sulla circolazione) le eccezioni personali riguardanti i rapporti personali di quest’ultimo con i precedenti possessori, a meno che non si provi che il possessore, nell’acquistare il titolo, ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo (art. 1993 c.c.).

Tipologie

Vi sono tre tipi di titoli di credito **in base al loro contenuto:**

- **i titoli di credito in senso stretto**, che attribuiscono al possessore il diritto di riscuotere una somma di denaro; ne sono esempi gli assegni (bancari, circolari, postali) e le cambiali;

- **i titoli di massa (o valori mobiliari)**, che conferiscono al possessore la qualità di:

a) socio di imprese aventi la forma giuridica di società per azioni (S.p.a.) o di società in accomandita per azioni (S.a.p.a.); tali titoli sono le azioni che formano il capitale delle società;

b) creditore nei confronti di enti pubblici o di società private; vi rientrano i titoli del debito pubblico (come i BOT, i BTP, i CCT) e le obbligazioni emesse dalle società di capitali;

- **i titoli rappresentativi di merci**, che attribuiscono al possessore il diritto di ritirare o di trasferire ad altri, merci in viaggio o depositate presso magazzini generali (luoghi di pubblico deposito in cui vengono immesse, conservate e custodite merci per conto di terzi, contro pagamento di una tariffa giornaliera); fanno parte di questa categoria la **polizza di carico** (titolo di credito rappresentativo di merci viaggianti su nave, che attribuisce al possessore il diritto di venderle o di ottenerne la consegna nel porto di destinazione) e la **fede di deposito** (titolo di credito rappresentativo di merci, depositate presso magazzini generali, che attribuisce al possessore il diritto di ritirarle o di venderle).

Vita del titolo di credito

La "vita" del titolo di credito si sostanzia in tre fasi.

A) Creazione del titolo

Un titolo di credito viene creato perché a monte vi è un rapporto cosiddetto causale tra emittente (debitore) e primo prenditore (creditore/beneficiario) i quali decidono di fissare appunto nel titolo la prestazione dovuta dal primo al secondo. Ma la connessione tra rapporto causale e diritto nel titolo non è identica per i diversi titoli che si dividono nelle due seguenti categorie.

Titoli astratti (es. cambiali): sono quei titoli che possono essere emessi in base a diversi tipi di rapporto; il contenuto del diritto è determinato esclusivamente dal tenore letterale del documento (principio della letteralità completa).

Titoli causali (es. obbligazioni): sono quei titoli che possono essere emessi esclusivamente in base a un determinato rapporto giuridico; il contenuto del diritto è determinato sia nel titolo, ma anche dalla disciplina relativa al rapporto che ha generato tale documento (principio della letteralità incompleta).

B) Circolazione del titolo

Nel caso di circolazione del titolo possono sorgere alcuni problemi legati al collegamento esistente tra chi ha la titolarità del diritto, che spetta al proprietario del titolo e chi è legittimato al suo esercizio ossia il possessore del titolo che lo ha ottenuto mediante le forme previste dai diversi tipi (portatore, all'ordine, nominativi). Normalmente le due figure coincidono, ma può capitare una loro dissociazione; in particolare, si distinguono i casi di:

- *circolazione regolare*: si ha un negozio di trasmissione valido e la figura di proprietario e possessore coincidono;

- *circolazione irregolare*: si ha un negozio di trasmissione non valido e le due figure si dissociano.

Il vero proprietario (derubato) è comunque tutelato (mediante l'azione di rivendicazione verso il ladro per titoli all'ordine o nominativi), ma se un terzo acquista il titolo in buona fede e validamente (in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione) (acquisto *a non domino*), allora diventa proprietario del titolo e del diritto a tutti gli effetti (ex art. 1153 codice civile, cosiddetto: "possesso vale titolo"); il derubato ha solo diritto ad agire verso il ladro per ottenere il risarcimento dei danni.

Dal punto di vista delle modalità di circolazione, i titoli di credito si suddividono in **tre categorie**:

- **titoli al portatore**: così definiti in quanto nel titolo viene inserita la clausola al portatore e non viene indicato nel titolo il beneficiario. Non sono intestati ad alcun soggetto. Tali titoli circolano con la semplice consegna del titolo e la legittimazione all'esercizio del diritto avviene con la sola presentazione del titolo al debitore. In via generale non viene ammesso l'ammortamento. Esempi: **banconote, azioni di risparmio, obbligazioni, assegno in bianco**.

- **titoli all'ordine**: sono intestati (solo nel titolo) ad un soggetto, ma recano, inoltre, una clausola "all'ordine", che consente all'originario intestatario ed ai successivi giratari di ordinare al debitore di eseguire la prestazione a favore di un altro, determinato, soggetto (detto, appunto, giratario); l'ultimo giratario è legittimato ad esigere la prestazione.

Sono così definiti in quanto nel titolo viene inserito il nome di una determinata persona-beneficiaria e la circolazione avviene attraverso la girata. La girata è una dichiarazione scritta sul titolo che ordina al debitore di adempiere la propria obbligazione nei confronti del giratario. Essa può essere: 1. piena: quando c'è il nome del giratario; 2. in bianco: quando non contiene il nome del giratario e c'è solo la firma del girante; 3. per procura: quando il giratario (ultimo prenditore che riceve) ha la funzione di rappresentante del girante per l'incasso; in questo caso il diritto cartolare rimane in capo al girante-proprietario; 4. in garanzia: quando il girante gira il titolo ad un giratario attribuendogli un diritto di pegno sul titolo a garanzia di un credito che lo stesso vanta nei confronti del girante; in questo caso il girante resta proprietario del titolo, mentre il giratario è legittimato all'esercizio del diritto. Esempi: **l'assegno e la cambiale**.

- **titoli nominativi**: sono intestati ad un determinato soggetto. In tali titoli viene inserito il nome di una persona determinata (beneficiario) e il nome deve risultare anche in un registro tenuto dall'emittente. Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante la doppia annotazione del

nome dell'acquirente sul titolo stesso e sul registro dell'emittente oppure con il rilascio di un nuovo titolo (art. 2022 c.c.).

Per il trasferimento vi sono due modalità: 1. trasferimento tramite transfert (emittente): se il trasferimento del titolo è richiesto all'emittente dall'alienante (debitore) esso deve esibire il titolo e provare all'emittente la propria identità e la propria capacità di disporre del titolo tramite certificazione di un notaio; se il trasferimento del titolo è richiesto dall'acquirente (nuovo beneficiario) esso deve esibire il titolo acquisito e deve dimostrare il suo diritto di acquisto mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata; 2. trasferimento mediante girata: l'alienante pone sul titolo il nome del giratario (beneficiario), mentre l'emittente provvederà successivamente alla trascrizione nel registro del trasferimento. Esempi: **azioni di società, alcuni titoli di stato e certe obbligazioni.**

C) Esercizio del diritto incorporato nel titolo

Il possessore del titolo può far valere il diritto cartolare nei confronti del debitore senza essere tenuto a provare il valido acquisto della proprietà del titolo e il conseguente acquisto del diritto.

Il debitore che senza dolo o colpa grave, anche se non era in buona fede (ad esempio sapendo che il possessore del titolo è un ladro, ma non avendo i mezzi per provarlo), adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto.

Il debitore può opporsi al pagamento nei confronti del portatore del titolo e lo può fare sollevando alcune eccezioni; le eccezioni si suddividono in **due categorie**:

- **eccezioni reali** opponibili a qualunque portatore del titolo; sono le seguenti:
eccezioni di forma: mancanza requisiti formali del titolo che ne causa la nullità;
eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo;
falsità di firma;
difetto di capacità al momento dell'emissione del titolo;
mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione (levata protesto);
- **eccezioni personali** opponibili solo ad un determinato portatore per cui non si ripercuotono sugli altri; sono le seguenti:
derivanti dal rapporto causale, opponibili solo al primo prenditore;
su altri rapporti personali, opponibili solo a chi è stato parte del rapporto;
difetto di titolarità del diritto, opponibili al possessore del titolo.

Procedura di ammortamento

L'ammortamento è una procedura che si avvia allorché un titolo di credito viene smarrito o sottratto al possessore legittimo. Tramite tale procedura il beneficiario può ottenere la separazione tra l'esercizio del diritto cartolare e il possesso del titolo stesso. Tale istituto permette di ottenere una dichiarazione giudiziale che il titolo originario non è più strumento di legittimazione. Chi ha ottenuto l'ammortamento può esigere il pagamento presentando il decreto emesso dal tribunale di competenza e, se il titolo non è scaduto può farsi rilasciare un duplicato dall'emittente.

L'iter della procedura prevede che l'ex possessore faccia contemporaneamente:


denuncia al debitore;

denuncia al tribunale chiedendo l'ammortamento.


Il decreto di ammortamento rilasciato dal tribunale deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e notificato al debitore a cura del ricorrente; con questo, se il debitore paga ad un terzo non legittimato, non è liberato.


In caso di esecuzione della procedura di ammortamento, il debitore deve attendere 30 (trenta) giorni per il pagamento in quanto entro questo termine l'eventuale terzo detentore del titolo può opporsi all'ammortamento depositando il titolo presso il tribunale. Se l'opposizione è accolta, si procede alla revoca del decreto e la proprietà spetta al terzo; se invece l'opposizione viene respinta, il decreto diventa definitivo e il titolo è consegnato al ricorrente.

Esempi di assegno bancario e di cambiale



Esempio di cambiale avallata con girate

	Prato, 12 luglio 2008 <small>(LUOGO E DATA DELL'EMISSIONE)</small>	Euro	8.700,00 <small>(IN CIFRE)</small>
	Al 30 settembre 2008 <small>(SCADENZA)</small>	pag herò	per questa cambiale
	al Centro Mobili s.p.a. di Firenze		la somma
	di Euro	ottomilasettecento/00 <small>(IN LETTERE)</small>	
www.blogeconomy.it		per avallo Enrico Forte	
<small>DOMICILIAZIONE (art. 4 R.D. n. 1661/1933 e L. n. 249/1975)</small>	<small>NOME E INDIRIZZO DEL DEBITORE</small>		
MONTE DEI PASCHI DI SIENA filiale di Prato	VTL GRG 80M29G9990 GIORGIO VITALI VIA PISTOIESE 130		
PRATO PO	59100 PRATO PO <small>CAP LOCALITÀ PROV.</small>	 <small>(FIRMA)</small>	



Il suddetto pagherò reca l'avallo di un soggetto che garantisce il pagamento, in questo esempio la cambiale subisce tre girate, due **girate proprie** e una **girata impropria**.

Infatti contiene:

- **prima girata (in pieno)** è effettuata dal beneficiario (che in questo esempio è Centro Mobili s.p.a.) e consente di conoscere il nome del giratario che è Franca Belvedere;
- **la seconda girata (in bianco)** non consente di conoscere il nome del giratario e rende il titolo al portatore (il titolo può essere incassato o trasferito anche da un soggetto diverso, nel caso di specie Fulvio Grossi);
- **la terza girata (per l'incasso)** consente all'ultimo giratario (*Fulvio Grossi*) di trasferire alla propria banca il diritto a incassare la cambiale, mantenendone la proprietà. Nel nostro esempio la banca inoltra la cambiale alla filiale di Prato del Monte dei Paschi di Siena presso la quale il debitore Giorgio Vitali effettuerà il pagamento.

ESEMPIO DI CAMBIALE TRATTA CON AVALLO

 Prato, 12 luglio 2008 Euro 8.700,00 (IN CIFRE)
(LUOGO E DATA DELL'EMISSIONE)

Al 30 settembre 2008 *pag herò* per questa cambiale
(SCADENZA)

al Centro Mobili s.p.a. di Firenze la somma
 di Euro ottomilasettecento/00
(IN LETTERE)

www.blogconomy.it per avallo *Enrica Tente*

DOMICILIAZIONE (art. 4 R.D. n. 168/1932 e s.l. n. 348/1973) NOME E INDIRIZZO DEL DEBITORE

MONTE DEI PASCHI DI SIENA filiale di Prato PRATO PO	VTL GRG 80M29G9990 GIORGIO VITALI VIA PISTOIESE 130 59100 PRATO PO <small>CAP LOCALITÀ PROV.</small>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e0e0ff;">  <small>(FIRMA)</small> </div>
--	--	--

CON ACCETTAZIONE

 Lecce, 18 aprile 2008 Euro 12.000,00 (IN CIFRE)
(LUOGO E DATA DELL'EMISSIONE)

Al 31 maggio 2008 *pag herete* per questa cambiale
(SCADENZA)

al la GROWER s.p.a. di Foggia la somma
 di Euro dodicimila/00
(IN LETTERE)

www.blogconomy.it per accettazione: *Fausto Tosi*

DOMICILIAZIONE (art. 4 R.D. n. 168/1932 e s.l. n. 348/1973) NOME E INDIRIZZO DEL DEBITORE

BANCA POPOLARE PUGLIESE filiale n. 3 BARI (BA)	TSO FST 78A15A662P FAUSTO TOSI VIA FANELLI, 22 70125 BARI <small>CAP LOCALITÀ PROV.</small>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #ffcc00;">  <small>(FIRMA)</small> </div>
---	---	--

www.blogconomy.it